



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 333

del 04.12.2014

OGGETTO : APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO CON L'AVVOCATO ANTONIO SCUDERI.

L'anno duemilaquattordici il giorno QUATTRO del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : BENEVENTO - CRISPINO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Vice Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli.



CITTÀ DI
AGROPOLI

Area Affari Generali
Servizio contenzioso

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

- **Proponente: Sindaco**

OGGETTO: Approvazione bozza di accordo con l'avvocato Antonio Scuderi.

Premesso che:

- l'avv. Antonio Scuderi ha difeso in giudizio la posizione di taluni dipendenti ed amministratori dell'Ente, a carico dei quali pendevano procedimenti penali per fatti commessi a causa dell'espletamento delle loro funzioni e del loro mandato;

- i procedimenti in parola sono i seguenti:

1) procedimento penale a carico del Sig. Gerardo Abbruzzese per fatti compiuti nell'espletamento del mandato di Assessore all'Urbanistica del Comune, conclusosi con sentenza di assoluzione con formula piena del Tribunale di Vallo della Lucania n. 402/04, confermata dalla Corte di Appello di Salerno con decisione dell'11.10.2011, passata in cosa giudicata;

2) procedimento penale a carico della dott.ssa Vera Marcelli per fatti compiuti nello svolgimento della funzione di dipendente comunale, iscritto al n. 1466/96 presso il Tribunale di Vallo della Lucania, conclusosi con sentenza del medesimo Tribunale di assoluzione con formula piena n. 372/07, passata in cosa giudicata;

3) procedimento penale a carico dell'ing. Agostino Sica per fatti compiuti nello svolgimento della funzione di dipendente comunale, iscritto al n. 721/08 presso il Tribunale di Vallo della Lucania, conclusosi con sentenza del medesimo Tribunale n. 660/2011, passata in cosa giudicata;

- gli interessati, con proprie note acquisite al protocollo comunale hanno richiesto che gli oneri relativi alla loro difesa venissero assunti direttamente dal Comune;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 268/1987, come ribadito anche dall'art. 28 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, il dipendente che si è visto rinviato a giudizio per fatti commessi nell'espletamento del mandato ha diritto a vedersi coprire le relative spese direttamente dal Comune;

- tale diritto non viene meno neppure nel caso non vi sia stato il preventivo gradimento del legale da parte dell'Ente Locale, come ha avuto modo di stabilire la giurisprudenza (si cfr., Sez. Controllo Corte dei Conti Reg. Sardegna n. 2/2006; TAR Pescara, n. 108/97; TAR Palermo n. 1309/2002 e, soprattutto, Cass. Sez. Lav., n. 23904/2007);

- nella specie si sono verificate le condizioni affinché gli oneri possano essere assunti direttamente dal Comune, ovvero la commissione del fatto a causa di servizio e l'assoluzione con formula ampia;

- del pari, ancorchè per gli amministratori non vi sia una specifica norma di riferimento, è pacifico che gli stessi abbiano diritto, anche in assenza del preventivo gradimento del legale da parte dell'Ente, a vedersi rimborsare o sostenere le spese affrontate nei giudizi a cui siano stati sottoposti per fatti commessi nell'espletamento del mandato, sempre che la relativa sentenza di assoluzione sia con formula piena (si cfr., Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Piemonte, n. 61/2004; Cons. St., Sez. V, n. 3946/2001; SS.RR. Corte dei Conti n. 501/1986), non fosse altro che per l'applicazione analogica delle regole generali sul mandato ex art. 1720, comma 2°, c.c.;

- anche per il Sig. Gerardo Abbruzzese concorrono, dunque, le condizioni previste dall'ordinamento, essendo egli stato rinviato a giudizio per un fatto commesso con l'espletamento del mandato ed assolto con formula piena;

VISTE:

- le richieste di pagamento delle spese legali presentate dagli interessati, calcolate secondo i parametri previsti dalle vigenti tariffe professionali, e precisamente:

a. Sig. Abbruzzese Gerardo	€ 40.253,62 oltre CAP ed IVA
b. Sig.ra Marcelli Vera	€ 9.335,25 oltre CAP ed IVA
c. Sig. Sica Agostino	€ 6.220,12 oltre CAP ed IVA

- le interlocuzioni avute con il difensore dei predetti interessati, il quale si è dichiarato disponibile a praticare un abbattimento degli onorari in misura del 30% rispetto alle richieste e conseguentemente gli onorari dei predetti giudizi sono così ridotti :

- giudizio Abbruzzese Gerardo euro 28.177,54 oltre IVA e CNA , quindi euro 35.751,66
- giudizio Marcelli Vera euro 6.534,68 oltre IVA e CNA , quindi euro 8.291,19
- giudizio Sica Agostino euro 4.354,09 oltre Iva e Cassa , quindi euro 5.524,46

VISTO lo schema di accordo predisposto dal servizio contenzioso;

VISTO il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n. 30/P/2008 ed il principio contabile n. 2/2009 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, i quali chiariscono che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio;

Visto il T.U. n. 267/2000

PROPONE DI DELIBERARE

- la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- il Comune riconosce ed assume gli oneri relativi alla difesa in giudizio delle posizioni dei Sigg.ri Abbruzzese Gerardo, Marcelli Vera e Sica Agostino per i procedimenti penali innanzi indicati;
- per l'effetto, sulla base della dichiarata disponibilità, liquiderà all'avv. Scuderi una somma decurtata del 30% rispetto alle parcelle presentate e precisamente per:

a. il Sig. Abbruzzese Gerardo	€ 35.751,66 (comp. di CAP ed IVA)
b. la dott.ssa Sig.ra Marcelli Vera	€ 8.291,19 (comp. di CAP ed IVA)
c. l'ing. Sica Agostino	€ 5.524,46 (comp. di CAP ed IVA)

- di approvare lo schema di accordo tra il Comune di Agropoli e l'avvocato Antonio Scuderi per il pagamento di competenze professionali relative ai giudizi di cui in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il pagamento delle dette somme avverrà direttamente in favore del legale e sarà corrisposto entro il presente anno finanziario;

- con la liquidazione delle somme sopra indicate l'avv. Scuderi si dichiara tacitato ad ogni avere per l'attività prestata nei procedimenti penali in epigrafe e non potrà null'altro pretendere - per tali attività - né dal Comune di Agropoli né dai singoli soggetti interessati.

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Agropoli 28/10/2014

IL SINDACO
f.to avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il responsabile dell'area AA.GG.

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole

Agropoli, lì 28/10/2014

Il Responsabile
f.to D.ssa Anna Spinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.

Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to Biagio Motta

Atto di transazione

Oggi presso la Casa Comunale sono presenti il Sindaco Francesco Alfieri
nella qualità di legale rappresentante del Comune di Agropoli, c.f. ,

e

l'avv. Antonio Scuderi, nato ad Agropoli il 24.3.1956, con studio in Salerno alla Via Velia
n. 96, c.f.: SCD NTN 56C24 A091C, p.iva: 01772100655

i quali

Premesso che:

- l'avv. Antonio Scuderi ha difeso in giudizio la posizione di taluni dipendenti ed amministratori dell'Ente, a carico dei quali pendevano procedimenti penali per fatti commessi a causa dell'espletamento delle loro funzioni e del loro mandato;
- i procedimenti in parola sono i seguenti:
 - 4) procedimento penale a carico del Sig. Gerardo Abbruzzese per fatti compiuti nell'espletamento del mandato di Assessore all'Urbanistica del Comune, conclusosi con sentenza di assoluzione con formula piena del Tribunale di Vallo della Lucania n. 402/04, confermata dalla Corte di Appello di Salerno con decisione dell'11.10.2011, passata in cosa giudicata;
 - 5) procedimento penale a carico della dott.ssa Vera Marcelli per fatti compiuti nello svolgimento della funzione di dipendente comunale, iscritto al n. 1466/96 presso il Tribunale di Vallo della Lucania, conclusosi con sentenza del medesimo Tribunale di assoluzione con formula piena n. 372/07, passata in cosa giudicata;
 - 6) procedimento penale a carico dell'ing. Agostino Sica per fatti compiuti nello svolgimento della funzione di dipendente comunale, iscritto al n. 721/08 presso il Tribunale di Vallo della Lucania, conclusosi con sentenza del medesimo Tribunale n. 660/2011, passata in cosa giudicata;
- gli interessati, con proprie note acquisite al protocollo comunale hanno richiesto che gli oneri relativi alla loro difesa venissero assunti direttamente dal Comune;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 268/1987, come ribadito anche dall'art. 28 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, il dipendente che si è visto rinviato a giudizio per fatti commessi nell'espletamento del mandato ha diritto a vedersi coprire le relative spese direttamente dal Comune;

- tale diritto non viene meno neppure nel caso non vi sia stato il preventivo gradimento del legale da parte dell'Ente Locale, come ha avuto modo di stabilire la giurisprudenza (si cfr., Sez. Controllo Corte dei Conti Reg. Sardegna n. 2/2006; TAR Pescara, n. 108/97; TAR Palermo n. 1309/2002 e, soprattutto, Cass. Sez. Lav., n. 23904/2007);
- nella specie si sono verificate le condizioni affinché gli oneri possano essere assunti direttamente dal Comune, ovvero la commissione del fatto a causa di servizio e l'assoluzione con formula ampia;
- del pari, ancorchè per gli amministratori non vi sia una specifica norma di riferimento, è pacifico che gli stessi abbiano diritto, anche in assenza del preventivo gradimento del legale da parte dell'Ente, a vedersi rimborsare o sostenere le spese affrontate nei giudizi a cui siano stati sottoposti per fatti commessi nell'espletamento del mandato, sempre che la relativa sentenza di assoluzione sia con formula piena (si cfr., Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Piemonte, n. 61/2004; Cons. St., Sez. V, n. 3946/2001; SS.RR. Corte dei Conti n. 501/1986), non fosse altro che per l'applicazione analogica delle regole generali sul mandato ex art. 1720, comma 2°, c.c.;
- anche per il Sig. Gerardo Abbruzzese concorrono, dunque, le condizioni previste dall'ordinamento, essendo egli stato rinviato a giudizio per un fatto commesso con l'espletamento del mandato ed assolto con formula piena;

VISTE:

- le richieste di pagamento delle spese legali presentate dagli interessati, calcolate secondo i parametri previsti dalle vigenti tariffe professionali, e precisamente:

a. Sig. Abbruzzese Gerardo	€ 40.253,62 oltre CAP ed IVA
b. Sig.ra Marcelli Vera	€ 9.335,25 oltre CAP ed IVA
c. Sig. Sica Agostino	€ 6.220,12 oltre CAP ed IVA
- le interlocuzioni avute con il difensore dei predetti interessati, il quale si è dichiarato disponibile a praticare un abbattimento degli onorari in misura del 30% rispetto alle richieste;

procedono alla seguente

TRANSAZIONE

ai patti e condizioni sotto indicate;

- 1)** la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)** il Comune riconosce ed assume gli oneri relativi alla difesa in giudizio delle posizioni dei Sigg.ri Abbruzzese Gerardo, Marcelli Vera e Sica Agostino per i procedimenti penali innanzi indicati;
- 3)** per l'effetto, sulla base della dichiarata disponibilità, liquiderà all'avv. Scuderi una somma decurtata del 30% rispetto alle parcelle presentate e precisamente per:

a. il Sig. Abbruzzese Gerardo	€ 35.751,66 (comp. di CAP ed IVA)
b. la dott.ssa Sig.ra Marcelli Vera	€ 8.291,19 (comp. di CAP ed IVA)
c. l'ing. Sica Agostino	€ 5.524,46 (comp. di CAP ed IVA)

- 4) il pagamento delle dette somme avverrà direttamente in favore del legale e sarà corrisposto entro il presente anno finanziario;
- 5) con la liquidazione delle somme sopra indicate l'avv. Scuderi si dichiara tacitato ad ogni avere per l'attività prestata nei procedimenti penali in epigrafe e non potrà null'altro pretendere - per tali attività - né dal Comune di Agropoli né dai singoli soggetti interessati.

Letto, confermato e sottoscritto

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Visto che il Collegio dei Revisori dei Conti. a cui era stata trasmessa la proposta di deliberazione di cui innanzi per il rilascio del parere ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, n.6 del D.Lgs. n.267/2000, con verb. N.46 del 5/11/2014 ha ritenuto “di non dover esprimere il proprio parere in quanto l'obbligatorietà dello stesso è limitata alle sole transazioni di competenza del Consiglio comunale (cfr. Corte dei Consi - sez.contr.Puglia n.25/2014 e 181/2013, sez. contr.Liguria n.4/2014, sez. contr. Piemonte n.245/2013)”;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L' ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL Vice SEGRETARIO Vicario
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 11.12.14

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 11.12.14

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli